

IL CONTO CONSUNTIVO

NORMATIVA. D.I. 44/2001. Artt. 22, 23 e 24 del D.I. 129/2018

IL CONTO CONSUNTIVO. Alla fine dell'esercizio finanziario, le istituzioni sono tenute a compilare il conto consuntivo, documento nel quale devono essere esposti in modo sintetico i risultati della gestione finanziaria dell'esercizio trascorso. Il conto consuntivo mostra una fotografia della situazione economica, finanziaria e patrimoniale e mette in evidenza i risultati della gestione fissati nel programma annuale e delle successive variazioni di bilancio. Il Conto consuntivo è un documento contabile che costituisce l'analogo del bilancio di cui all'articolo 2423 del codice civile. Il Conto si compone di due sezioni:

- conto finanziario (che riporta, relativamente al solo esercizio in corso, le entrate accertate, quelle riscosse e quelle da riscuotere nonché le spese impegnate, pagate e da pagare);
- conto patrimoniale (che indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio).

Il conto patrimoniale è predisposto dal DSGA entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello a cui si riferisce.

Il conto finanziario (modello H) riassume in modo sintetico le entrate e le spese dei progetti, con uno schema identico a quello del programma annuale. Tale documento riporta:

le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o da pagare. In fondo al prospetto viene evidenziato:

$$\text{AVANZO O IL DISAVANZO DI COMPETENZA} = \\ \text{ENTRATE ACCERTATE} - \text{SPESE IMPEGNATE}$$

Il conto patrimoniale (modello K), invece, indica:

la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni;

il totale dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Il prospetto è suddiviso in due sezioni:

ATTIVO, in cui le voci sono raggruppate in:

immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie),

disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)

deficit patrimoniale;

PASSIVO, in cui le voci sono raggruppate in:

debiti (a lungo termine, residui passivi)

consistenza patrimoniale.

Le due voci evidenziate in fondo ai due prospetti (deficit e consistenza patrimoniale) si ricavano dalla differenza tra il totale delle voci dell'attivo e il totale delle voci del passivo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL CONTO CONSUNTIVO. Al Conto consuntivo deve essere allegata la cospicua documentazione prescritta dall'articolo 22:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi (modello L), indicando il nome del debitore o del creditore, la causale del credito o del debito e l'ammontare;
- b) la situazione amministrativa (modello J), che deve dimostrare:
 - a. il fondo cassa all'inizio dell'esercizio;
 - b. le somme riscosse e pagate (in conto competenza e in conto residui);
 - c. il fondo cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo.

La situazione amministrativa indica il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio, le entrate accertate ma non ancora riscosse, le spese impegnate ma non ancora pagate, nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;

- c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera (modello M);
- d) il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti (modello I): rappresenta la situazione contabile di ogni progetto al termine dell'esercizio (modello N);
- e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale
- f) il rendiconto delle attività di vendita di beni e di servizi a terzi
- g) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO (VEDI ESEMPIO). Il Conto deve essere accompagnato da una «relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione e i risultati conseguiti»; deve anche evidenziare le finalità e le spese a cui sono stati destinati gli eventuali contributi volontari delle famiglie e le erogazioni liberali.

REVISORI DEI CONTI. Il conto consuntivo è predisposto dal DSGA entro il 15 marzo dell'anno successivo ed è sottoposto dal DS all'esame del Collegio dei revisori dei conti, insieme a una dettagliata relazione illustrativa della gestione e dei risultati. Entro il 15 marzo, il DS sottopone il Conto ai revisori dei conti affinché questi possano esprimere il proprio parere con apposita relazione entro il 15 aprile.

CONSIGLIO D'ISTITUTO. Il documento, unitamente a una relazione del Collegio dei revisori, che esprime il parere di regolarità contabile, è sottoposto entro il 30 aprile all'approvazione del CI. Entro il 15 aprile il Conto deve essere trasmesso al CI affinché sia approvato entro il 30 aprile. A differenza di quanto avviene con il Programma, non è consentito approvare il Conto in assenza della relazione dei revisori. Può accadere che il consiglio approvi il Conto in difformità dal parere dei revisori. In tal caso, il DS deve trasmetterlo all'USR entro il 15 maggio (o 10 giugno? VEDI DOPO), «unitamente agli allegati, al PA, alle variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione, in cui vengano spiegati i motivi».

COMMISSARIO AD ACTA. Un'altra evenienza è la mancata approvazione entro il termine perentorio del 30 aprile. In tal caso il DS deve informare immediatamente i revisori dei conti e l'USR. L'Ufficio scolastico nomina un commissario ad acta, che provvederà all'approvazione entro i 15 giorni successivi alla nomina.

PUBBLICAZIONE. Il Conto consuntivo deve essere pubblicato sia nella sezione

«Amministrazione trasparente», sia nel Portale unico dei dati della scuola, ai sensi della l. 107/2015.

SCOSTAMENTI DAL PROGRAMMA ANNUALE. E' opportuno confrontare il Programma annuale e il Conto consuntivo, per individuare eventuali scostamenti.

CONTESTO DI EMERGENZA SANITARIA E PROROGA DEI TERMINI (comunicazione MI 15/06/2020 e nota Prot. n. 562/2020). L'articolo 107 del D. L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, tenuto conto della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, prevede il differimento del termine previsto per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio finanziario 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020. Rispetto a tale previsione normativa, si rappresenta che le istituzioni scolastiche statali ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, comma 1, lettera a) del D. L. 18/2020, in quanto destinatari del D. Lgs. 91/2011, recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili". Le tempistiche per l'approvazione del Conto Consuntivo 2019 sono le seguenti:

- entro il 15 maggio 2020, le istituzioni predispongono il Conto Consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo contabile sul Conto Consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 giugno 2020, le istituzioni provvedono all'approvazione del Conto.

Conseguentemente, anche le casistiche definite all'art. 23, commi 3, 4 ed i relativi termini risultano prorogati come di seguito indicato:

- qualora il consiglio d'istituto approvi il Conto Consuntivo in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, entro il 10 agosto il dirigente scolastico trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale il Conto Consuntivo unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti;
- nel caso in cui il Consiglio d'istituto non deliberi sul conto consuntivo entro il 10 agosto 2020, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione immediata ai Revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.

Ciò premesso, in considerazione della graduale ripresa rispetto al contesto di emergenza sanitaria, tenuto conto che i verbali Athena sono stati messi a disposizione dei revisori dei conti solo in data 29 maggio 2020 e che nei giorni successivi si sono verificati problemi tecnici, nonché delle concrete difficoltà operative nell'espletamento dei controlli da remoto, si precisa che, in via del tutto eccezionale per il Conto Consuntivo 2019, laddove non fossero già state espletate le attività, i revisori potranno esprimere il parere di regolarità amministrativo contabile sul Conto Consuntivo con apposita relazione entro il 25 luglio 2020. Ne consegue che le istituzioni scolastiche potranno provvedere all'approvazione del Conto Consuntivo entro il 10 agosto 2020, in coerenza con le tempistiche definite dall'art. 107 del D. L. 18/2020 da leggersi

congiuntamente all'art. 23, comma 4, del D.I. 129/2018.

QUESTIONE DA CHIARIRE IN MERITO ALLA TEMPISTICA. Il Decreto n. 129 (Nuovo regolamento amministrativo contabile) prevede quanto segue:

2. Il conto consuntivo, corredato dalla relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 aprile.

3. Il conto consuntivo, approvato dal CI in difformità dal parere dei revisori dei conti, è trasmesso entro il 10 giugno, dal DS all'USR.

4. Nel caso in cui il CI non deliberi sul conto consuntivo entro la data indicata nel comma 3, il DS ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all'USR che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.

La Circolare 74/2019 (pag.16) invece stabilisce che, qualora il Consiglio d'istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 30 aprile, il DS ne dà immediata comunicazione ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale che nomina, entro dieci giorni, un commissario ad acta, il quale provvede all'approvazione entro quindici giorni dalla nomina.